

Roma, 26 febbraio 2007
Prot. 119

AP/sc

CIRCOLARE N. 23 / 2007
AGLI ENTI ASSOCIATI

LAVORI PUBBLICI
 **ENTI PUBBLICI ECONOMICI**
 **ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

OGGETTO

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia
GU N. 26, 11 febbraio 2007, SO

Dopo soli dieci mesi di applicazione, il Dlgs 192/2005 è stato modificato per accelerare e rendere più efficace lo sviluppo della politica energetica nazionale e regionale nel settore civile. Di particolare rilievo anche per il nostro settore, sono le innovazioni in materia di certificazione energetica degli edifici (che fra l'altro è la condizione per accedere agli incentivi e agevolazioni fiscali previsti in finanziaria).

Il Dlgs 311/07, modifica o sostituisce i seguenti allegati:

- **Allegato A - Ulteriori definizioni** (modificato con l'inserimento delle nuove definizioni di "attestato di qualificazione energetica, diagnosi energetica, indice di prestazione energetica EP, rendimento di produzione medio stagionale, schermature solari esterne".
- **Allegato C - Requisiti energetici degli edifici** (sostanzialmente sostituito con nuovi criteri)
- **Allegato E - Relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 10/1991**
- **Allegato F - Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW**
- **Allegato G - Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kW**
- **Allegato H - Valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli**
- **Allegato I - Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici** (contiene norme più restrittive per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria di impianti ed edifici esistenti)
- **Allegato L- Regime transitorio per esercizio di manutenzione degli impianti termici**
- **Allegato M - Norme tecniche** (nuovo allegato che contiene i riferimenti alle norme UNI applicabili)

Tra le modifiche introdotte si evidenzia:

1. la certificazione energetica viene progressivamente estesa al patrimonio edilizio esistente; **dal 1° luglio 2007** essa si applica a:
 - tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica;
 - tutti i trasferimenti a titolo oneroso di edifici di superficie superiore a 1.000 mq.
Dal 1° luglio 2008 si applica anche agli immobili di superficie inferiore e dal 1° luglio 2009 essa diventa obbligatoria anche per la compravendita di singoli appartamenti.
2. Fino all'emanazione di Linee Guida per la certificazione energetica, l'attestato di certificazione energetica è sostituito da un **attestato di qualificazione energetica**;
3. l'Attestato è prodotto a cura del costruttore e rilasciato da un professionista abilitato e asseverato dal Direttore lavori contestualmente alla dichiarazione di Fine Lavori;
4. Senza la certificazione diventa nulla la dichiarazione di Fine Lavori e così pure i contratti di compravendita;
5. Cambiano le sanzioni per il Direttore Lavori che omette l'asseverazione e/o presenta false asseverazioni;
6. Entro il 31/12/2008 le Regioni e le Province autonome dovranno predisporre programmi di qualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
7. Cambia il regime transitorio di cui all'Allegato I, con particolare riferimento alle prestazioni energetiche di pareti e divisori e al campo di applicazione del metodo di calcolo sintetico, agli interventi sul patrimonio esistente, al contributo dei consumi energetici per la climatizzazione estiva;
8. Diviene obbligatoria, sia per edifici pubblici che privati (nuovi o in caso di nuova installazione o sostituzione degli impianti termici esistenti), l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, nonché la produzione di non meno del 50% di fabbisogno di acqua calda sanitaria tramite fonti rinnovabili (20% in caso di centri storici)

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi



Allegati:

Dlgs 195/05 modificato con DM 311/06